

FOGLIO INFORMATIVO

Garanzie e Fidejussioni Estero

INFORMAZIONI SULLA BANCA

SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE Soc. Coop. p. a. Piazza Matteotti, 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO)
Tel.: 0535/89811 Fax: 0535/83112 [sito internet: www.sanfelicel1893.it e-mail: info@bpfelice.it] iscritta all'albo presso la Banca d'Italia al n. 290/70. Capogruppo del GRUPPO SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Struttura e funzione economica

Le aziende che operano o decidono di operare con l'estero hanno a disposizione vari strumenti di incasso, pagamento e di garanzia per il regolamento delle operazioni nel commercio internazionale. Le imprese possono scegliere, di volta in volta, lo strumento più adatto alle proprie esigenze, alle caratteristiche dell'operazione commerciale da porre in essere, alla controparte estera e al relativo Paese estero. I prodotti dell'area Estero prevedono: fidejussioni e garanzie.

La fidejussione è una garanzia mediante cui un terzo (garante) si impegna verso il creditore ad adempiere l'obbligazione del debitore principale; quando il garante è una banca viene chiamata garanzia o fidejussione bancaria. In questo caso si possono definire quindi come un impegno, assunto da una banca, di eseguire una prestazione a favore di un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa. Nelle operazioni internazionali hanno assunto sempre maggiore importanza in quanto l'acquirente di una merce, il committente di un servizio ed il fornitore di una merce – a seconda dei casi – si assicurano l'adempimento di un obbligo contrattuale assunto dalla controparte. Le garanzie bancarie possono assumere due diverse caratteristiche, essere cioè a prima domanda o fidejussione.

Garanzie a prima domanda: sono impegni autonomi, indipendenti ed astratti rispetto al contratto sottostante da cui traggono origine.

Garanzie fideiussorie: sono operazione che dipendono dal contratto da cui traggono origine, quindi ne seguono le sorti, non avendo esser una vita propria. La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria e la fidejussione consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere, cioè farsi pagare dalla banca a prima e semplice richiesta, mentre con la seconda occorre dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi contrattuali.

A differenza dell'apertura di credito documentario e delle lettere "stand-by", le garanzie bancarie non sono regolamentate da una specificica disciplina internazionale.

Esistono vari tipi di garanzie bancarie internazionali, che si distinguono in base all'obbligo che viene assicurato; le più note sono:

- la lettera di garanzia contro il rischio di mancato pagamento (payment guarantee);
- la garanzia dell'offerta (bid bond);
- la garanzia di esecuzione (performance bond);
- la garanzia di restituzione dell'acconto (advance payment bond).

Principali rischi

Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d.reviviscenza della garanzia);
- poiché le garanzie sono per loro natura “incondizionate” e “pagabili a prima richiesta”, cioè il pagamento da parte della banca emittente avviene a prima e semplice richiesta, senza che sia possibile addurre pretesti motivati a elementi connessi al contratto sottostante, esiste un rischio di escussione arbitraria della stessa da parte della parte beneficiaria;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

Commissione annua di impegno per garanzie emesse	3,50% con un minimo di 75,00 €
Spese Swift-Lettera (per rilascio garanzia)	75,00 €
Spese (per ogni intervento)	50,00 €
Diritto di notifica per garanzie ricevute	75,00 €
Spese Banca estera	Importo reclamato
Rimborso spese sostenute per conto del cliente (spese postali, telefoniche, fax, etc)	Recupero integrale delle spese effettivamente sostenute

MODIFICA DELLE NORME CONTRATTUALI E DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

La Banca, ove ricorra giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali applicate al contratto. Tali modifiche saranno rese note al Cliente mediante apposita comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs. 1/9/1993 n.385 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di variazione sfavorevole, il Cliente ha diritto, entro 60 gg dalla comunicazione di cui al comma 1, di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

RECESSO E TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il cliente, mediante apposita comunicazione, può chiedere alla Banca, che può o meno accettare, la conclusione anticipata, ossia in data antecedente a quella prevista per la consegna della valuta, anche parziale, dell'operazione. La Banca, in caso di inadempimento del Cliente, può procedere all'esecuzione coattiva del contratto (art.1515 e 1516 del Codice Civile).

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 gg lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso, contestualmente alla riconsegna dell'originale, se previsto.

FORO COMPETENTE

Salvo il caso di Cliente consumatore, per qualunque controversia relativa alle predette operazioni è competente il Foro della sede legale della Banca.

RECLAMI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente – prima di adire l'autorità Giudiziaria – può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca (c/o Ufficio Revisione Interna – SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE, Piazza Matteotti, 23 – 41038 San Felice sul Panaro – MO). La Banca è tenuta a rispondere entro trenta giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) . Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca dove è altresì disponibile la Guida pratica “Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”.

Il Cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.40, comma VI, del D.Lgs. 17.1.2003 n.5, dall'Ombudsman Giurì Bancario c/o il Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Ombudsman si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere alla Banca.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il cliente non rimanga soddisfatto della decisione dell'ABF o nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO

Operazioni estero

Trasferimenti all'estero o dall'estero (comprendendo anche i trasferimenti su o da conti di pertinenza “estero” accesi in Italia), anche a mezzo assegni, eventuali compensazioni, trasferimenti in divise estere tra residenti (anche a mezzo assegni).

Swift

Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. E' una rete interbancaria che permette lo scambio di messaggi dispositivi e rendicontativi, con struttura e formati prestabiliti, tra entità identificate da una sigla SWIFT registrata (BIC).

Creditore/beneficiario

Soggetto garantito a favore del quale è emessa la garanzia

Debitore principale

Persona di cui si garantisce l'adempimento a favore del beneficiario creditore

Escussione

È il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per incassare la garanzia

Fidejussione

Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Fidejussore	Colui che si obbliga personalmente verso il creditore con un contratto di fidejussione
Garante	Soggetto che rilascia la fidejussione a favore del beneficiario creditore
Regresso	Potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fidejussione rilasciata alla banca
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fidejussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (per es. con sentenza) inefficaci o annullati o revocati